



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LA LIGURIA

IL PRESIDENTE

presente al CAE d 5-1-07
PZ. 19

Genova, 30 gennaio 2007

No
Dott.
Crescento

Prot. n. 194 /1/13

On. Alessandro REPETTO
Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali
della Liguria
Piazzale Mazzini, 2

16122 GENOVA

Oggetto: Parere del Comune di Rapallo.

Per opportuna conoscenza, invio copia della pronuncia n. 3/2007 emessa da questa Sezione regionale sulla richiesta di parere formulata, tramite codesto Consiglio, dal Comune di Rapallo.

Distinti saluti.

Il Presidente
(Salvatore Greco)

Parere n. 3/2007

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

dott. Salvatore GRECO	Presidente
dott. Antonio SCUDIERI	Consigliere
dott.ssa Luisa D'EVOLI	Primo Referendario
dott. Pietro MALTESE	Primo Referendario
dott. Silvio RONCI	Referendario

nell'adunanza del 29 gennaio 2007 si è pronunciata in ordine alla richiesta di parere formulata dal Comune di Rapallo;

Vista l'ordinanza presidenziale che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore nella persona del Presidente;

PREMESSO:

Il Commissario Straordinario del Comune di Rapallo, con nota n. 0002594 del 17 gennaio 2007, pervenuta tramite il Consiglio delle Autonomie Locali ed assunta al protocollo della Segreteria con il n. 177/I/13, ha rivolto richiesta di parere a questa Sezione regionale in ordine ad una vicenda riguardante la posizione del Comune quale socio della Società "Rapallo Centro Congressi del Tigullio" S.r.l..

Secondo l'esposizione del Commissario – appresso brevemente riassunta - il Comune aveva costituito detta società nel novembre 2005 con un capitale iniziale di 40.000 euro, assumendone la partecipazione per una quota del 37, 5%, corrispondente ad euro 15.000.

Con atto di indirizzo della Giunta comunale n. 383 del 22 settembre 2006, poi seguito dalla deliberazione dell'assemblea della Società in data 3 ottobre 2006, il Comune autorizzava l'aumento di capitale sociale da Euro 40.000 ad euro 1.215.000 da offrirsi in sottoscrizione ai soci in proporzione alle rispettive quote, con possibilità dei soci non optanti in tutto o in parte di offrire agli altri soci e successivamente ai terzi il diritto alla sottoscrizione. Il termine di trenta giorni per la sottoscrizione delle quote relative all'aumento di capitale già in scadenza al 13 dicembre 2006 è stato prorogato al 20 gennaio 2007.

Per parte sua, il Comune, con atto commissariale n. 3 del 12 gennaio 2007, provvedeva ad approvare la sottoscrizione e la copertura finanziaria dell'aumento di capitale sociale in ragione della propria quota (37, 5%) pari ad euro 440.625 nonché il versamento del 25% come previsto dalla legge.

Il Commissario pone in rilievo la circostanza che la perdurante mancanza di assenso dei proprietari dell'area interessata dalla realizzazione del Centro Congressi possa costituire legittimo motivo di riserva o di eccezioni al momento della sottoscrizione dell'intera, eventuale, quota inoptata.

Osserva inoltre che, poiché la Banca Carige S.P.A.

intenderebbe sottoscrivere l'aumento di capitale non superiore alla quota del 15%, la Civica Amministrazione potrebbe essere messa in condizioni di dovere esercitare il diritto di opzione sulle quote eventualmente non sottoscritte da altri soci.

Rileva il Commissario che l'operazione in tal senso condotta potrebbe pregiudicare l'orientamento che in senso opposto l'amministrazione elettiva subentrante volesse assumere.

In relazione a tale osservazione il Commissario chiede alla Sezione di esprimere le proprie considerazioni in merito all'opportunità dell'adozione da parte del Commissario stesso, in tempi prossimi alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale (15 aprile, la prima data utile), di un atto deliberativo che comporti l'impegno della Civica Amministrazione a sottoscrivere le quote di capitale della Società eventualmente non sottoscritte dagli altri soci entro la data del 20 gennaio 2007.

CONSIDERATO quanto segue.

La richiesta di parere come sopra formulata non può che essere esaminata nei limiti consentiti dall'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede la possibilità degli enti locali di richiedere, tramite il Consiglio delle autonomie locali, alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "pareri in materia di contabilità pubblica".

Se sotto l'aspetto procedurale la richiesta in esame è da considerarsi ammissibile, essendo pervenuta tramite il predetto Consiglio, altrettanto non può dirsi in relazione al suo contenuto, non

sembrando al Collegio che le questioni prospettate possano, sotto il profilo oggettivo, farsi rientrare nella “materia della contabilità pubblica” che segna il limite funzionale entro il quale può correttamente svolgersi l’attività consultiva della Sezione.

Come questa Sezione ha avuto occasione di ricordare, la contabilità pubblica è notoriamente intesa come un complesso sistema di norme e di principi che, traendo fondamento da precetti di ordine costituzionale, presiede alla gestione finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli altri enti pubblici, regolando i rapporti relativi alla gestione delle entrate e del pubblico denaro (Cass. Civ., Sez. Un., 2 marzo 1982, n.1282; Corte dei conti, sez. I, 13 maggio 1987, n.91).

Nell’accezione ristretta accolta in un recente atto di indirizzo e di coordinamento della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie (n. 5 del 10 marzo 2006), la nozione della contabilità pubblica è stata concettualmente rapportata alla disciplina “dell’attività finanziaria”, ricomprendendosi in essa “la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziario-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli”

Ciò premesso, va osservato che le problematiche prospettate dal Commissario Straordinario non involgono questioni di carattere finanziario o contabile, nè hanno dirette implicazioni sulla gestione del bilancio.

Esse riflettono scelte e valutazioni che interessano il Comune nella sua peculiare qualità di socio che partecipa ad una società mista,

come quella di compiere operazioni di acquisto di quote non optate in caso di mancata sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte degli altri soci (art. 2481-bis c.c.), e come tali rientrano nel campo del diritto societario.

Anche i dubbi espressi sulla latitudine dei poteri commissariali nella prospettiva del passaggio, a breve termine, dalla gestione straordinaria all'amministrazione elettiva appaiono temi estranei alla contabilità pubblica, appartenendo semmai al campo del diritto amministrativo.

Conclusivamente la Sezione, non potendo spingere la propria valutazione oltre il limite funzionale segnato dalla disposizione dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 che, come ha già avuto occasione di affermare, obbliga ad una interpretazione di stretto diritto, atteggiandosi a norma di carattere eccezionale rispetto alla sfera delle ordinarie attribuzioni della magistratura del controllo, deve – nonostante ogni buon intendimento - dichiarare inammissibile la richiesta di parere .


P.Q.M

la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria *dichiara* inammissibile la richiesta di parere all'odierno esame; *dispone* che copia della presente deliberazione sia trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Commissario Straordinario del Comune di Rapallo.

Così deliberato in Genova, nell'adunanza del 29 gennaio 2007.

Il Presidente

(Salvatore Greco)



Depositata il 30 gennaio 2007

Il Direttore di Segreteria

Dr.ssa Silvana Di Marsico

